SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1020)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1977 (V. *Stampato n.* **1822**)

presentato dal Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 novembre 1977

Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.

Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Art. 2.

L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica:

a) alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somme dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie;

b) all'ammontare complessivo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate al pagamento dei tributi, per ogni versamento da queste effettuato allo erario;

c) agli importi dei crediti d'imposta e dei rimborsi a favore dei contribuenti, separatamente per imposte ed interessi.

Qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali della imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e l'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978.